

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**

Il Giudice Unico G.O.P. Avv. Domenico Malfini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al N. 720/2013 Ruolo Gen. avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

**TRA**

**GUIDO SAUCHELLI** ( C.F. SCH GDU 72C28 G611B) rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Campese (C.F. CMP GUO 58L29 A783G) giusta mandato alle liti prodotto, tutti domiciliati come in atti

**ATTORE**

**CONTRO**

**Pacilio Maria**, (c.f. PCL MRA 55E60 A024X), **Vincenzo Sforza** (c.f. SFR VNC 83M14 F839G) **Vigile Maria Carmina** (c.f. VGL MCR 63E49 I885Y) e **Pacilio Carmine** (c.f. PCL CMN 59C31A024G) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ferrara (c.f. FRR NTN 82D10 F924P) giusta mandato in atti, entrambi domiciliati come in atti


**CONVENUTI**

Conclusioni come da atti introduttivi.

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza é redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

Il giudizio è stato intrapreso da Guido Sauchelli il quale assumendosi creditore di Maria Pacilio della somma complessiva di euro 172.874,00 in virtù di 17 cambiali scadute ed insolute tra l'anno 2009 e l'anno 2011, di cui 16 protestate con spese per euro 2.874,00 ed un assegno scaduto ed impagato oltre interessi legali dalle singole



scadenze al soddisfo, credito, poi riconosciuto nel DI, esecutivo, numero 2089/2015, chiedeva “**1).** *Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901, primo comma, del Codice Civile, degli atti pubblici di compravendita immobiliare per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011 repertorio numeri 41638, 41639e 41646 con riferimento ai beni immobili riportati innanzi in premessa al capo 3 lettere a), b) e c).*”.

**“2).** *Autorizzare il competente Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Pubblicità Immobiliare, a trascrivere ed annotare l'emananda sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità.*”.

**“3).** *Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre iva e cpa come per legge.*”.

**“4).** *Il tutto con sentenza esecutiva come per legge.*”.


I convenuti dapprima rimanevano contumaci.

All'udienza di comparizione delle parti del 7 maggio 2013 il Giudice constatato che le parti convenute non si erano costituite nei termini di legge e che l'atto di citazione difettava dell'avviso di cui all'articolo 163, numero 7), c.p.c., fissava una nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 14 novembre 2013 disponendo la rinnovazione della citazione con la espressa indicazione dell'avviso di cui all'articolo 163, numero 7), c.p.c.. Dopo tale incombente i convenuti rimanevano contumaci.

All'udienza dell'8 ottobre 2015 l'allora Giudice designato vista la natura documentale del giudizio assegnava la causa in decisione, previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e di replica.

Successivamente con ordinanza del 31 marzo 2016 la causa veniva rimessa sul ruolo dal nuovo giudice istruttore che rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.06.2018. In tale data si costituivano i convenuti mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta con la quale contestavano la domanda per essere infondata in fatto e diritto e ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si susseguivano alcuni rinvii in prosieguo conclusioni ed a seguito dello scardinamento della causa dal ruolo della I sezione civile di questo Tribunale, ed alla conseguente assegnazione del processo al ruolo dello scrivente, all'udienza del 17.12.2020, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



\*\*\*\*\*

La domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attore è fondata e, come tale, deve essere accolta.

L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni - è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione - qualitativa o quantitativa - del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio; successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene invece legittimato a promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).

Diversi sono i presupposti alla cui presenza il codice civile subordina l'operatività dell'azione in esame.

Quanto ai requisiti oggettivi, l'azione può essere esercitata dal creditore nei confronti del debitore; ciò significa che deve esistere un rapporto obbligatorio tra l'attore, creditore, ed il convenuto, debitore.

In secondo luogo, è necessario un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore; inoltre, è necessario l'eventus damni.

Quanto ai requisiti soggettivi richiesti dall'art 2901 cc, bisogna distinguere a seconda che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore sia a titolo oneroso o gratuito ed a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o posteriore al sorgere del credito; infatti, a seconda di tali caratteri, varia l'onere probatorio incombente nei confronti del creditore che agisce in revocatoria.

La mancanza di prova in ordine alla sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la reiezione della domanda



Primo presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., quindi, è la sussistenza di un credito del revocante.


L'esperimento dell'azione revocatoria non presuppone la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa ma probabile nella sua esistenza, ancorché non definitivamente accertata. L'azione revocatoria ordinaria non persegue invero scopi restitutori ma tende unicamente a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.

Nel caso di specie, risulta in via documentale e pacificamente (non essendo stata la circostanza oggetto di una contestazione tra le parti) l'esistenza di un credito dell'attore nei confronti della convenuta Pacilio Maria della somma complessiva di euro 172.874,00 in virtù di 17 cambiali scadute ed insolute tra l'anno 2009 e l'anno 2011, di cui 16 protestate con spese per euro 2.874,00 ed un assegno scaduto ed impagato oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, credito, poi riconosciuto nel DI, esecutivo, numero 2089/2015 anch'esso versato in atti.

Riguardo al diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo.

Dalla disamina dei documenti versati in atti, è emerso che il credito vantato dal Sauchelli Guido nei confronti di Pacilio Maria sia antecedente al compimento dei revocandi atti dispositivi per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011 repertori numeri 41638, 41639e 41646, in quanto la convenuta, in precedenza a partire dall'anno 2009, ha rilasciato, a garanzia della propria obbligazione, numero 17 cambiali tutte scadute ed insolute ed un assegno di conto corrente bancario, anch'esso scaduto ed impagato, a favore del parte attrice in relazione al diritto di credito per cui è causa.

Al riguardo, non vi è dubbio, nel caso che ci occupa l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (sottoscrizione e rilascio degli effetti), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (compravendite del 16.6.2011) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione".



Applicando tale principi al caso di specie, si ricava quindi l'anteriorità del diritto di credito rispetto agli atti dispositivi revocandi.

Volendo riassumere, quindi, come é noto i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono costituiti dall'esistenza: a) di un diritto di credito del revocante; b) di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione (cd. *eventus damni*); c) di un particolare atteggiamento soggettivo del debitore (conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie: c.d. *scientia damni*) e, nel caso si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo (consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca al credito: *consilium fraudis* la cui prova può essere fondata anche su presunzioni semplici - così, fra le tante, Cass. sez. III, 19.7.2004, n. 13330; Cass. sez. III, 21.4.2006, n. 9367; Cass. sez. III, 10.10.2008, n. 25016); infine, ove l'atto sia a titolo oneroso e precedente al sorgere del credito, occorre la dimostrazione della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione (c.d. *participatio fraudis*).

Venendo al requisito dell'*eventus damni*, l'art. 2901 c.c. adopera il termine "pregiudizio" in luogo del più specifico "danno" proprio al fine di includervi tutte quelle condotte del debitore idonee ad arrecare al creditore anche il solo pericolo di un danno. Il creditore ha, infatti, diritto non solo a mantenere la garanzia patrimoniale, ma anche a conservare una "maggiore facilità" nell'esercizio dell'azione esecutiva; ne consegue la sussistenza del pregiudizio ogniqualvolta intervenga una variazione nel patrimonio del debitore che renda più difficoltosa l'azione coatta (in tal senso Cass., sent. n. 15265/2006; Cass., sent. n. 12144/1999; Cass., sent. n. 6676/1998; Cass., sent. n. 4578/1998).

E' circostanza pacifica e documentale che sussistano atti di disposizione patrimoniale, intesi come un qualsiasi atto che incida sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore.

Non è dubbio che gli atti di compravendita immobiliare del 16 giugno 2011 configurino atti di disposizione patrimoniale che pongono in pericolo per il creditore la garanzia ex art. 2740 cc.

Sussiste, pertanto, l'*eventus damni* da intendere come pregiudizio - attuale o potenziale - alle ragioni del creditore cagionato dagli atti del debitore, da valutarsi come esistenti nel momento in cui vengono posti in essere gli atti dispositivi del patrimonio debitorio.

Attesa la consistenza del compendio immobiliare trasferito, si ritiene provata la diminuzione della garanzia di soddisfacimento delle ragioni del creditore posto che,



per un verso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere sufficiente che il debitore ponga in essere un atto di disposizione che renda anche soltanto più difficoltosa la realizzazione delle pretese creditorie, non dovendosi neppure ritenere necessario dimostrare un danno effettivo ed attuale essendo sufficiente il pericolo che il debitore non adempia l'obbligazione e, per altro verso, gravava sui Convenuti provare, ai fini del rigetto della domanda, che il patrimonio residuo della Pacilio Maria fosse tale da soddisfare completamente le ragioni creditorie (sul punto, Cfr. Cass. 1902/15 e Cass. 19963/05). "In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"; nella recente giurisprudenza di merito cfr., Tribunale di Benevento, n. 2046/2018

"A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare -in applicazione del principio di vicinanza della prova- l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca".

I Convenuti avrebbero quindi dovuto dimostrare l'irrelevanza sul piano economico, al fine di soddisfare le ragioni del creditore, degli atti di trasferimento, ma ciò non hanno fatto posto che, a fronte di quanto allegato e documentato dall'Attore sul fatto che i beni venduti coincidessero con l'intero patrimonio immobiliare di P.M., non hanno neppure negato la circostanza.

Nel caso in esame, quindi, l'alienazione dei beni ha comportato un depauperamento del patrimonio della Pacilio Maria, la quale si è spogliata dei propri beni; è evidente che l'alterazione della garanzia in precedenza prestata pone l'attore in uno stato di pregiudizio.

Infine, essendo gli atti di disposizione successivi al sorgere del credito ed a titolo oneroso, occorre verificare la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis. Quanto alla prima, la giurisprudenza è concorde nel ritenere sufficiente la consapevolezza nel debitore che l'attività posta in essere crei un pregiudizio al



creditore, senza però richiedere la chiara intenzione di arrecare un danno (Cass., sent. n. 27546/2014; Cass., sent. n. 16825/2013; Cass., sent. n. 13446/2013). Quanto, invece, al consilium fraudis, essa può essere provata anche con presunzioni quando fra le parti dell'atto di disposizione intercorrano rapporti personali, come ad esempio un vincolo di parentela, tali da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., sent. n. 22591/2019; Trib. Treviso, sent. n. 1091/2018; Trib. Roma, sent. n. 847/2017).

Rapportando queste considerazioni al caso di specie, appare provata anche questa condizione dell'azione revocatoria. La scientia damni é in re ipsa, in quanto la Pacilio Maria era consapevole di rendere maggiormente difficoltosa l'escussione della garanzia da parte del Sauchelli suo creditore, evento la cui imminenza poteva da questi essere agevolmente ipotizzata al tempo delle compravendite (concluse il 16.06.2011). Del pari deve dirsi circa il consilium fraudis; dalla documentazione depositata dalla parte attrice si rileva che tra i convenuti intercorrono rapporti personale e familiari in particolare Vincenzo Sforza è il nipote della Maria Pacilio, Maria Carmina Vigile è la cognata della debitrice, pertanto é verosimile che tutti fossero a conoscenza delle vicende patrimoniali della P.M.

Alla stregua delle superiori considerazioni va, pertanto, dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attore, dei seguenti atti :

- atto per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011, repertorio numero 41638 raccolta numero 17603, con cui è stato trasferito al Signore Vincenzo Sforza, nato a Napoli il 14 agosto 1983 e domiciliato in Acerra (Na) alla Via Tirso, numero 4, codice fiscale SFR VCN 83M14 F839G, diritti indivisi pari ad 1/3 (un terzo) della porzione del fabbricato in Acerra (Na) alla Via Volturmo angolo Via Tirso, posta catastalmente al piano terra della scala "B" riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 898 subalterno 3, della consistenza di mc. 314, per il prezzo di euro 33.000,00 (trentatremila/00).

- atto per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011, repertorio numero 41639 raccolta numero 17604, con cui è stato trasferito al Signore Vincenzo Sforza, nato a Napoli il 14 agosto 1983 e domiciliato in Acerra (Na) alla Via Tirso, numero 4, codice fiscale SFR VCN 83M14 F839G, porzione immobiliare di fabbricato sito in Acerra (Na) alla Via Volturmo angolo Via Tirso, numero 2, posta catastalmente al secondo piano della scala "A" della consistenza di vani 7,5 riportata in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 898 subalterno 11, per il prezzo di



euro 160.000,00 (centosessantamila/00). Sono ricompresi nella vendita a titolo pertinenziale i diritti di comproprietà pari ad 1/6 (un sesto) indiviso della porzione immobiliare posta catastalmente al piano seminterrato della scala "A" della consistenza di metri quadrati 136 (centotrentasei).

- atto per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011, repertorio numero 41646 raccolta numero 17610, con cui è stato trasferito alla Signora Maria Carmina Vigile, nata a Sparanise (Ce) il 9 maggio 1963 e domiciliata in Acerra (Na) alla Via Tirso, numero 4, codice fiscale VGL MCR 63E49 I885Y, coniugata in regime di comunione legale dei beni con il Signore Carmine Pacilio, nato ad Acerra (Na) il 31 marzo 1959 ed ivi domiciliato alla Via Tirso, numero 4, codice fiscale PCL CMN 59C31 A024G, porzioni del fabbricato in Acerra (Na) alla Via Volturmo angolo Via Tirso, numero 4, poste catastalmente: (i) al primo piano della scala "B", contraddistinta catastalmente dall'interno 3 (tre), della consistenza catastale di vani 7,5 (sette virgola cinque), riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 898 subalterno 7; (ii) al piano seminterrato della scala "A" della consistenza catastale di metri quadrati 136 (centotrentasei), riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 898 subalterno 2.

Ai sensi dell'art. 2655 c.c. va ordinato, infine, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dei predetti atti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, all'uopo evidenziandosi che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81). La liquidazione avviene tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e, comunque, valutata l'attività difensiva effettivamente svolta in giudizio nell'interesse della parte.

#### **PQM**

Il Tribunale Ordinario di Nola, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 720/2013 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

a) in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei propri confronti, i contratti di compravendita immobiliare per Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del 16 giugno 2011 repertorio numeri 41638, 41639 e



41646 aventi ad oggetto la compravendita delle unità immobiliari site in Acerra (NA) ivi meglio descritte e dettagliate in parte motiva;

c) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dei suddetti atti, con esonero da ogni responsabilità;

d) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Sauchelli Guido che liquida nella somma complessiva di € 4.450,00 di cui € 450,00 per spese ed euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Nola, il 13.07.2021

Il Giudice G.O.P.  
Avv. Domenico Malfini



Tribunale di Nola  
Deposito il 13 LUG 2021  
Usc. Tribunale (Nola)

